

 	<p style="text-align: center;">CITTA' DI RAGUSA www.comune.ragusa.it</p> <p style="text-align: center;">ASSESSORATO SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, CURA DELLE PERSONE</p> <p style="text-align: center;">e-mail: Servizi.sociali@comune.ragusa.it</p>
---	---

IL DIRIGENTE

Visto l'art.11 della legge 09.12.98 n. 431 del 09.12.1998, di istituzione del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il quale prevede la possibilità per i conduttori di alloggi di beneficiare di contributi ad integrazione dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto il D.M. LL.PP. del 07.06.1999;

Vista la circolare del 01.10.2010 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici pubblicata sulla GURS n. 45 del 15 ottobre 2010;

Su conforme determinazione dirigenziale n.2278 del 25/10/2010 , emana il seguente :

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2009

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o appartenente alla comunità europea
- Essere cittadino extracomunitario in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella Regione Sicilia;
- Essere residente nel Comune di Ragusa;
- Essere titolare di un contratto di locazione di un alloggio usato come abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato riferito all'anno 2009 (con esclusione di quelli avente categoria catastale A/1, A/8, e A/9 , di quelli locati esclusivamente per le finalità turistiche e di alloggi di edilizia economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli enti gestori di settore);
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- Non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al

- proprio nucleo familiare;
- Avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare , al netto degli abbattimenti previsti per legge, che rientri in una delle seguenti fasce:

FASCIA A	Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad €.11.901,76 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 14%;
FASCIA B	Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a ad €. 13.806,45 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

La situazione economica da porre a riferimento è quella risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2010 (redditi prodotti nell'anno 2009) e l'ammontare del canone annuo(2009) va rilevato dal contratto di locazione.

Se alla formazione della situazione economica complessiva della famiglia concorrono redditi da lavoro dipendente o assimilato e da lavoro autonomo , il reddito è diminuito di €.516,45 per ogni figlio a carico. Dopo la detrazione per i figli a carico , in caso di lavoro dipendente o assimilato detto reddito va ulteriormente abbattuto del 40%.

Situazione economica familiare “zero” o “inferiore” al canone annuo di locazione pagato

In caso di situazione economica “zero o inferiore al canone di locazione annuo” l'erogazione del contributo è possibile in presenza di espressa certificazione, firmata dal Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente ovvero uno dei componenti del nucleo familiare usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.

In mancanza di tale documento, il richiedente è tenuto a presentare idonea autocertificazione attestante le modalità di pagamento del canone mensile alla luce della sua situazione economica precaria.

2) AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO:

Il contributo non potrà superare la somma €3.098,74 per le previsioni di cui alla fascia “A” e di €. 2.324,05 per la previsione di cui alla fascia “B”.

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l'incidenza del canone sul reddito per la fascia A, e al 24% per la fasci B.

Per i richiedenti privi di reddito o con incidenza del canone sul reddito superiore al 100% saranno equiparate alla misura massima del contributo fissata nella misura di €. 3.098,74 e di €. 2.324,05, semprechè la Regione finanzi adeguatamente l'intervento;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale , è fatta salva la possibilità dell'incremento del 25% del contributo o in alternativa il limite di reddito previsto per la fascia A (€. 14.877,20) e per la fascia B (€. 17.258,06) Tale aumento verrà applicato nel caso in cui la

Regione finanzi adeguatamente l'intervento (contributo art. 11 legge 431/98) .

Il contributo verrà erogato secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza sul canone e in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza 01.01.2009.

I contributi definitivi di importo inferiore a €. 50.00 non verranno pagati.

3) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Alla domanda, da produrre su apposito modello predisposto dal Settore XII "Servizi Sociali e Assistenza", dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia del contratto di locazione stipulato in forma scritta e regolarmente registrato, riferito all'anno 2009 e fotocopia del modello F23 Agenzie delle Entrate anno 2009;
- Dichiarazione dei redditi - anno 2009 - in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare (Foglio di famiglia anagrafica) ovvero autocertificazione ;
- Dichiarazione atta a dimostrare se il richiedente è lavoratore dipendente o autonomo
- Ogni altro documento o autocertificazione atto a dimostrare le situazioni che danno diritto all'eventuale aumento del contributo.
- Per i cittadini stranieri: certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella medesima regione.
- Fotocopia di un documento di identità valido della persona che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

4) ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione dei contributi coloro che:

- Non siano titolari di un contratto di locazione eseguito in forma scritta e regolarmente registrato;
- Occupino alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- Siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente;
- Usufruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 16 del Testo Unico Imposta sui redditi percepiti nell'anno 2009 (Dichiarazione dei redditi Anno 2010).
- I cittadini stranieri che non siano in possesso di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella medesima regione.

5) GRADUATORIE

Fra tutti i richiedenti rientranti, nell'ordine, fra i titolari di capacità economica rientranti nella fascia A) e nella fascia B), si formuleranno due distinte graduatorie tenendo conto della maggiore incidenza del canone sul reddito riferito all'intero nucleo familiare;

Le graduatorie saranno affisse presso i locali del Settore XII - Piazza S. Giovanni – pal. Ina.

6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande debbono pervenire al Comune di Ragusa entro e non oltre il

Le domande incomplete o spedite dopo i termini indicati non saranno prese in considerazione.

7) CONTROLLI

L'amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti e la restituzione di quanto indebitamente rivenuto.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del richiedente(art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)

Ai fini del D. L.vo 30.06.2003, n. 196 si comunica che i dati dichiarati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli presso altri Enti o Soggetti. Il Comune, al quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono titolari del trattamento dei dati stessi

7) INFORMAZIONI

ELENCO DEI SINDACATI INQUILINI AUTORIZZATI A DARE ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

ASSOCASA	VIALE DEL FANTE 10	TEL. 0932 655402
SICET – CISL	PIAZZA ANCIONE 2	TEL 0932 656325
SUNIA	VIA CARDUCCI 133	TEL 0932 624748
UNIAT	VIA ROMA 216	TEL 0932 624653

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE:

SETTORE XII “ Ufficio di Segretariato Sociale – P.zza S.Giovanni - Pal. INA – Piano 1° -
tel. 0932 676585 e 0932 676595 -- Fax 0932 220287 -
e-mail: servizi.sociali@comune.ragusa.it

Orario di ricevimento:

- lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

COMPETENZA

Dirigente: dr. Alessandro Licitra

Responsabile :Sig.ra Maria Grazia Camillieri – tel. 0932 676592 - Sig.ra Iolanda Baglieri – tel 0932 676596

Ragusa, _____

IL DIRIGENTE
dr. Alessandro Licitra

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Dott. Rocco Bitetti

IL SINDACO
Emanuele Di pasquale

